



*Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari*

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla delibera G.R. 16/36 del 28.3.2017.

SCADENZA DELLE DOMANDE

17.7.2017

IL DIRIGENTE

dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo, Politiche Sociali

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata **R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 65/32 del 06.12.2016 approvata in via definitiva con la D.G.R. N° 66/22 del 13 dicembre 2016 e della delibera G.R. 22/27 del 03.5.2017.

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 66/22 del 13/12/2016. Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A), introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016 .

Art. 2

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà ed alla condizione di difficoltà.

Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano proporzionalmente da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata la quale non deve comunque essere superiore ad € 5.000,00.

Più specificamente l'ammontare del beneficio mensile stabilito dalla RAS è il seguente:

Numero componenti	A	B
	Ammontare del beneficio economico mensile <u>REIS per chi non possiede la carta SIA</u>	Ammontare del beneficio <u>REIS per i possessori di carta SIA</u>
1	€ 200,00	€ 120,00 (pari alla differenza tra i 200,00 euro complessivi e gli 80,00 già erogati con la carta SIA)
2	€ 300,00	€ 140,00 (pari alla differenza tra i 300,00 euro complessivi e i 160,00 già erogati con la carta SIA)
3	€ 400,00	€ 160,00 (pari alla differenza tra i 400,00 euro complessivi e i 240,00 già erogati con la carta SIA)
4	€ 500,00	€ 180,00 (pari alla differenza tra i 500,00 euro complessivi e i 320,00 già erogati con la carta SIA)
5 o più	€ 500,00	€ 100,00 (pari alla differenza tra i 500,00 euro complessivi e i 400,00 già erogati con la carta SIA)

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabile dal sito INPS.

I piani personalizzati saranno attivati sino ad esaurimento del fondo regionale messo a disposizione per l'annualità in corso per il Comune di Porto Torres.

Art. 3 DURATA DELL'INTERVENTO

Il beneficio verrà concesso per un periodo massimo di dodici mesi. La durata della corresponsione del REIS per ciascun destinatario coinciderà con la durata del progetto d'inclusione attiva, stabilita dal servizio sociale nel momento della presa in carico della famiglia di riferimento e non potrà essere superiore a 12 mesi.

Si precisa che la durata del progetto dovrà essere coerente con la disciplina di armonizzazione contabile degli EE.LL. e, pertanto, si procederà, in tale fase transitoria, ad una scansione temporale per anno solare, ovvero al 31.12. di ogni anno, indipendentemente dalla data di inizio del piano individualizzato, definito per ciascun utente beneficiario, anche in attesa di conoscere gli stanziamenti assegnati dalla R.A.S. per l'anno in corso.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono presentare domanda per l'ammissione alla misura di sostegno R.E.I.S., secondo le modalità indicate i cittadini residenti nel Comune di Porto Torres facenti parte di nuclei familiari che rientrano in una delle tipologie definite dalla Regione Sardegna e di seguito indicate:

1. Nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti SIA, ovvero ove sia presente:
 - a) un componente di età inferiore ad anni 18;
 - b) una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
 - c) una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)

I nuclei familiari in possesso dei requisiti SIA devono in ogni modo presentare la relativa domanda del SIA.

2. Nuclei familiare beneficiari del progetto SIA, con integrazione del contributo nazionale già concesso;

3. Nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti SIA, che abbiano presentato domanda e sia stata respinta dall'INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
4. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro, come previsto dal SIA, persone che rientrano nelle seguenti priorità:
 - 4.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 4.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 4.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 4.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 4.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza

1. Cittadino italiano
2. Cittadino comunitario
3. Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
4. Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

b) Residenza

Essere residenti nel Comune di Porto Torres.

Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 "Requisiti e condizioni di accesso" come modificato dall'art. 1 comma 13 lettera A) punto 1, della L.r. 32/2016*). La residenza nel Comune di Porto Torres deve permanere per l'intera durata del beneficio.

2 Requisiti economici del nucleo familiare

a) Certificazione I.S.E.E inferiore o uguale a € 5.000,00.

b) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € **800,00** mensili. L'importo viene elevato a € 900,00 nel caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente.

Il periodo di riferimento per la verifica del requisito è il mese antecedente la richiesta o le erogazioni del contributo.

c) Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D.Lgs n° 22 del 2015), ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D.Lgs n° 22 del 2015) o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

d) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta.

e) Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti.

Art. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI FINALIZZATI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO

Compatibilmente con le risorse disponibili trasferite dalla Regione, verranno valutate le istanze secondo il seguente ordine di priorità:

1. persone che, pur in possesso dei requisiti previsti dal SIA, non hanno ottenuto il punteggio minimo necessario per rientrare nella misura in quanto nella valutazione effettuata dall'INPS hanno ottenuto meno di 25 punti;
2. persone beneficiarie del SIA e persone in attesa del beneficio SIA, ad integrazione dell'importo mensile del sussidio riconosciuto e comunque entro i limiti di cui alla tabella indicata nel punto 1;
3. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro, come previsto dal SIA, persone che rientrano nelle seguenti priorità:
 - 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

- 3.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. Riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1 e 2), ma innalzando la soglia ISEE fino a € 5.000,00;
5. Riconoscere l'intervento di cui al punto 3 agli stessi beneficiari, in ordine di priorità, innalzando l'ISEE fino a € 5.000,00.

Nei casi di cui alle priorità 1, 2 e 4., i contributi verranno garantiti a partire dalle richieste che nella valutazione dell'INPS, nell'ambito del SIA, abbiano ottenuto un punteggio maggiore, e si procederà di conseguenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio procederà il nucleo familiare con ISEE più basso. In caso di ulteriore, persistente parità, l'ordine sarà determinato dall'anzianità del soggetto richiedente. Per quanto sopra, tutti coloro che intendano presentare domanda per il REIS e che rientrano in queste tipologie, qualora non abbiano già provveduto, dovranno contestualmente presentare anche la domanda per il SIA. La domanda per il REIS deve essere presentata dalla stessa persona che presenta, o ha già presentato, l'istanza per il SIA.

Nei casi di cui alle priorità 3 e 5 della delibera regionale, le domande verranno valutate nel rispetto delle priorità definite dalla Regione. Verranno pertanto valutate prima le istanze rientranti nella priorità 3.1, poi quelle 3.2, successivamente i nuclei di cui al punto 3.3, 3.4 e 3.5.

Per ciascuna delle categorie 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, verrà elaborata una specifica graduatoria in cui le richieste pervenute verranno ordinate secondo i seguenti criteri di priorità:

1. precedenza all'importo ISEE inferiore;
2. a parità di ISEE, verrà data precedenza alle richieste pervenute dai nuclei familiari più numerosi. Il secondo criterio è pertanto dato dal n. di componenti il nucleo familiare;
3. a parità di ISEE e di n. di componenti, verrà data precedenza a quei nuclei in cui siano presenti persone disabili certificate (risultanti da DSU) e/o anziani ultrasessantacinquenni. Il terzo criterio è pertanto dato dal numero di persone disabili certificate (risultanti da DSU) e/o anziani ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
4. in caso di ulteriore, persistente parità, l'ordine sarà determinato dall'età del richiedente. A parità di condizioni avrà precedenza il richiedente più anziano.

Il possesso dei criteri di precedenza verrà verificato con riferimento ai dati risultanti dalle specifiche situazioni anagrafiche. Qualora vi siano incongruenze rispetto a quanto dichiarato nella DSU (conseguentemente risultante anche dalle certificazioni ISEE), questa Amministrazione comunale provvederà a segnalarle agli uffici di competenza per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e la definizione dell'importo spettante.

In tutti i casi, qualora si verificasse una parità di condizioni, prederà in graduatoria chi presenta il reddito ISEE più basso.

Art. 6

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere presentata direttamente presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Porto Torres, siti in Via delle Vigne, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e di martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 entro e non oltre **17 luglio 2017**.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Porto Torres.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (compilare il fac simile predisposto dal Comune di Porto Torres).
- 2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 in corso di validità o DSU.

3) Copia di documento d'identità in corso di validità

4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza)

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione (vedi articolo 4 comma 1).

medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente. A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza. Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo assegnato al momento delle presentazioni dell'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Entro la giornata del 20 giugno verrà pubblicato l'elenco provvisorio dei beneficiari. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro le 12.00 del 24 giugno 2017;

Art. 7

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono state stabilite dalla Regione Sardegna apposite procedure di erogazione degli aventi diritto, sia delle risorse stanziare nel 2016 che di quelle stanziare nel bilancio di previsione della Regione 2017. Le sopraindicate risorse verranno impegnate a favore degli aventi diritto, per i quali verranno stilate apposite graduatorie, rispettando le priorità previste dalle Linee guida specificate nell'allegato della Delibera G.R. n°22/27 del 03 maggio 2017 e del presente bando .

Ai contenuti della normativa regionale si rimanda in ogni caso per quanto non espresso all'interno del presente bando.

Il Comune verificherà la correttezza della documentazione presentata. Scaduto il termine della presentazione delle domande, l'ufficio socio-assistenziale provvederà all'esame delle richieste pervenute, alla verifica dei requisiti e predisporrà l'elenco dei beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 8

PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE

Per godere del beneficio, il nucleo familiare, dovrà aderire ad un "Progetto personalizzato di inclusione attiva" che consiste in un complesso di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della famiglia e dei suoi componenti, proposto dal servizio sociale del Comune di Porto Torres. Il Comune, a tal fine, potrà mettere in atto progetti specifici di:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiari presso il Comune o presso aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università comprese quelle di terza età;

Art. 9

OBBLIGHI BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 10

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico. Il termine suddetto potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta) in funzione dell'elevato numero delle domande pervenute all'Ente.

Art. 11

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 12

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono tassativamente esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 13

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Porto Torres.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 15

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 16

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Flavio Cuccureddu.

Art. 17

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 22/27 del 03.5.2017.

Porto Torres li

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu